CONSERVATORIO
FRESCOBALDI
FERRARA

REGOLAMENTO DIDATTICO

Approvato con DDG 245 il 9 dicembre 2010

con modifiche del CA approvate con DDG 315 il 26 ottobre 2012 - art. 25, art. 30 rev. 1.1

con modifiche del CA approvate con delibera n. 6/2017 e n. 4/2018 e delibera n. 9/2018 del CdA

Versione aggiornata al 13/04/2023 con i Decreti Direttoriali di attivazione

Protocollo decreto	Data	Oggetto
411	09/11/2012	Piani di studio I livello - sperimentali
742	22/09/2016	Piani di studio I livello - ordinamentali
1255	10/04/2020	Piani di studio I livello - ordinamentali
1256	10/04/2020	Piani di studio II livello - ordinamentali
1277	09/06/2020	Piano di studio I livello - Flauto jazz
1278	09/06/2020	Piano di studio II livello ordinamentale - Flauto jazz
1376	12/01/2021	Piani di studio I livello – ordinamentali
1558	01/12/2021	Piano di studio di I livello – Direzione d'orchestra
1559	01/12/2021	Piani di studio II livello ordinamentali
1801	13/04/2023	Piani di studio I livello – modifiche
1802	13/04/2023	Piani di studio II livello – nuovi biennii
1803	13/04/2023	Piani di studio II livello - modifiche

TITOLO PRIMO – Norme comuni e organizzative 6

Capo I – Generalità e definizioni 5

Art. 1 ***(Generalità)*** 5

Art. 2 ***(Definizioni)*** 5

Capo II – Strutture didattiche 6

Art. 3 ***(Organismi responsabili delle strutture didattiche)*** 6

Capo III – Organizzazione della didattica 7

Sezione I - Docenti 7

Art. 4 ***(Modalità di attribuzione dei compiti didattici)*** 7

Art. 5 ***(Commissioni per gli esami di profitto)*** 7

Art. 6 ***(Commissione per la prova finale)*** 8

Art. 7 ***(Programmazione didattica)*** 8

Art. 8 ***(Verifica e valutazione delle attività didattiche)*** 9

Art. 9 ***(Pubblicità degli atti)*** 9

Sezione II – Studenti 10

Art. 10 ***(Iscrizioni)*** 10

Art. 11 ***(Sospensione e rinuncia agli studi)*** 10

Art. 12 ***(Orientamento e tutorato)*** 11

Art. 13 ***(Diritto allo studio)*** 11

Art. 14 ***(Cooperazione internazionale)*** 12

Art. 15 ***(Sanzioni disciplinari)*** 12

TITOLO SECONDO – Autonomia didattica 12

Art. 16 ***(Titoli di studio e offerta formativa)*** 12

Art. 17 ***(Attivazione dei corsi)*** 13

Art. 18 ***(Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale)*** 13

Art. 19 ***(Ordinamento dei corsi di studio)*** 14

Art. 20 ***(Regolamento dei corsi di studio)*** 14

Art. 21 ***(Mantenimento e soppressione di*** **corsi)** 15

Art. 22 ***(Corsi di studio ad accesso programmato)*** 15

Art. 23 ***(Tipologia delle forme didattiche)*** 16

Art. 24 ***(Propedeuticità e sbarramenti)*** 17

Art. 25 ***(Esami e altre forme di verifica del profitto)*** 17

Art. 26 ***(Conseguimento del titolo di studio e prova finale)*** 18

Art. 27 ***(Ammissione ai corsi di studio)*** 19

Art. 28 ***(Debiti e ammissione condizionata)*** 20

Art. 29 ***(Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)*** 21

Art. 30 ***(Fuori corso e ripetenza)*** 21

Art. 31 ***(Crediti formativi accademici)*** 22

Art. 32 ***(Acquisizione e riconoscimento dei crediti)*** 22

Art. 33 ***(Lingua comunitaria)*** 23

Art. 34 ***(Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti)*** 23

Art. 35 ***(Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado)*** 24

Art. 36 ***(Trasferimenti)*** 24

Art. 37 ***(Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)*** 24

Art. 38 ***(Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)*** 25

Art. 39 ***(Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero)*** 26

Art. 40 ***(Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti)*** 26

Art. 41 ***(Iscrizione a corsi singoli)*** 26

Art. 42 ***(Didattica multimediale e a distanza)*** 27

Capo II – Altre attività formative 27

Art. 43 ***(Attività formative propedeutiche)*** 27

Art. 44 ***(Corsi di formazione permanente e ricorrente)*** 27

Art. 45 ***(Corsi di formazione musicale di base)*** 28

Art. 46 ***(Modifiche al regolamento)*** 28

TITOLO TERZO – Attività di Produzione e Ricerca 29

Art. 47 ***(Attività di Produzione e ricerca)*** 29

TITOLO QUARTO – Norme transitorie e finali 29

Capo I – Regime transitorio 29

Art. 48 ***(Ordinamento previgente)*** 29

Art. 49 ***(Opzione per i nuovi ordinamenti)*** 30

Capo II – Norme finali 30

Art. 50 ***(Fonti normative pertinenti il Regolamento)*** 30

Art. 51 ***(Entrata in vigore)*** 30

Art. 52 ***(Controversie)*** 30

Allegati 32

TITOLO PRIMO – Norme comuni e organizzative

Capo I – Generalità e definizioni

Art. 1
(Generalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello statuto del Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara (in seguito Conservatorio), gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative del Conservatorio.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti nel Conservatorio sono definiti nella parte II del presente regolamento.

3. Gli ordinamenti didattici di cui al presente regolamento sono sottoposti a verifica periodica, anche su richiesta delle strutture didattiche interessate, al fine di provvedere all'aggiornamento degli obiettivi formativi, dei contenuti e dei relativi crediti.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

a) Aree disciplinari: l'insiemi dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali;
b) Attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle dissertazioni, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
c) Campo disciplinare di competenza: l'insieme degli insegnamenti afferenti al settore artistico-disciplinare;
d) Corsi di formazione musicale di base: le attività formative finalizzate all'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per l'accesso all'alta formazione;

e) Consiglio di corso: l'insieme dei professori delle discipline afferenti al corso di diploma;
d) Corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento o master, i corsi di formazione alla ricerca;
f) Credito formativo accademico (CFA) o, più brevemente, credito: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
g) Curriculum: l'insieme delle attività formative specificate negli ordinamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
h) Declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;
i) Dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica, delle scuole ad esso afferenti;
l) Obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
m) Offerta formativa: l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati nel Conservatorio;
n) Ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme degli insegnamenti, delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
o) Regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;
p) Scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
q) Settori artistico-disciplinari: insegnamenti attivati raggruppati per omogeneità disciplinare;
r) Struttura didattica: la struttura che programma ed eroga il servizio didattico;
s) Titoli di studio: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, il diploma accademico di formazione alla ricerca e il diploma di perfezionamento o master.

Capo II – Strutture didattiche

Art. 3
(Organismi responsabili delle strutture didattiche)

1. Il Conservatorio, nel rispetto dello Statuto, si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsabili per il funzionamento di esse.

2. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, con decreto del Direttore su delibera del Consiglio Accademico, possono essere costituite altre strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppano differenti scuole sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi.

Possono altresì essere istituite ulteriori strutture con identiche funzioni delle precedenti, anche in relazione ad ambiti disciplinari non riferibili a specifiche scuole.

Capo III – Organizzazione della didattica

Sezione I - Docenti

Art. 4
(Modalità di attribuzione dei compiti didattici)

1. Nell'ambito delle attività formative istituzionali, l'attribuzione delle docenze ai professori spetta al Consiglio Accademico.

2. Salvo il caso di titolarità definita per legge, il Consiglio Accademico può attribuire incarichi di docenza a docenti interni in possesso di competenze didattiche, artistiche, scientifiche, professionali comprovate, attinenti alla specifica disciplina.

3. Nel caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, l'incarico può essere conferito anche a professori a contratto. Detto personale partecipa alle attività delle strutture didattiche per la durata del contratto nelle modalità stabilite dai regolamenti interni.

Art. 5
(Commissioni per gli esami di profitto)

1. Gli esami di profitto si svolgono di fronte ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente.

2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate di norma da tre componenti, sono nominate dal Direttore del Conservatorio.

3. Possono far parte della commissione anche esperti della materia esterni all'istituzione.

4. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 6
(Commissione per la prova finale)

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque componenti.

2. La commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e comprende il/i professori che hanno curato la preparazione della prova finale e almeno un professore di riferimento della disciplina di indirizzo. Le commissioni sono costituite con nomina del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative. Possono essere chiamati a far parte della commissione anche esperti esterni.

3. La commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 7
(Programmazione didattica)

1. Il calendario accademico è emanato dal Direttore, su delibera del Consiglio Accademico di norma entro il 31 luglio.

2. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dalle strutture didattiche, programma le attività dei corsi accademici di primo e di secondo livello e di ogni altro corso attivabili, salvo specifiche esigenze, nel successivo anno accademico.

3. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.

4. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Direttore, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. Ulteriori attività di didattica finalizzata possono comunque svolgersi nei periodi di interruzione delle attività didattiche relative ai corsi ordinamentali.

5. Le sessioni d'esame sono di norma tre; per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.

6. Il Conservatorio rende noto agli studenti il calendario degli esami con un congruo anticipo.

7. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello relative a ciascun anno accademico si svolgono entro il 28 febbraio dell'anno accademico successivo; le prove finali possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reiscrizione entro tale data.

8. Per lo svolgimento delle prove di diploma accademico il Conservatorio garantisce di norma tre sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico.

Art. 8

(Verifica e valutazione delle attività didattiche)

1. Il Consiglio Accademico provvede periodicamente ad una verifica dell'efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica.

2. I risultati della verifica, oltre che oggetto di valutazione da parte degli organi di governo per le opportune azioni, sono portati a conoscenza delle strutture didattiche per gli interventi di competenza.

3. I risultati della verifica costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica e sono utilizzati anche al fine della revisione periodica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 9

(Pubblicità degli atti)

1. Il Conservatorio promuove forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.

2. Annualmente il Conservatorio pubblica il manifesto degli studi. Esso indica:

a) I piani di studio, con i relativi insegnamenti e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
b) I requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
c) l'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
d) le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
e) la tipologia della attività formative, in relazione al D.M. n. 154 del 12 novembre 2009;
f) le ore di lezione frontale;
g) le forme di valutazione per l'attribuzione dei crediti formativi;
h) le norme relative alle frequenze;
i) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;
l) il calendario accademico;
m) le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;
n) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Entro l'inizio dell'anno accademico il Conservatorio predispone il manifesto annuale degli studi unitamente alle altre informazioni utili ad illustrare le attività didattiche programmate e a favorire le scelte e gli adempimenti degli studenti.

4. Il Conservatorio è tenuto a rendere noto entro l'inizio dell'anno accademico i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, ed eventuali ulteriori informazioni utili.

5. Il Conservatorio individua e rende pubblico, ove necessario, il responsabile delle attività e delle procedure in conformità alla normativa vigente.

Sezione II – Studenti

Art. 10
(Iscrizioni)

1. La qualifica di studente del Conservatorio è riservata agli iscritti ai corsi di studio che siano in regola con le procedure di iscrizione e con i versamenti di tasse e contribuzioni previsti.

2. Le domande di immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione avvengono nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Accademico.

3. È consentita l'iscrizione con riserva ad altro corso di studi allo studente che frequenti l'ultimo anno di corso e programmi di sostenere la prova finale nell'ultima sessione dello stesso. L'iscrizione potrà essere formalizzata, sciogliendo la riserva, solo se la prova finale sia sostenuta e superata in tale sessione.

Art. 11
(Sospensione e rinuncia agli studi)

1. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso accademico di primo o di secondo livello, non rinnovi l'iscrizione, conserva la possibilità di riaccedere a domanda al medesimo corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti, l'effettiva disponibilità del posto e l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa.

2. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri, nel caso di servizio militare, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi. La sospensione può essere concessa dal Direttore..

3. Nel periodo di interruzione o di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di amministrazione.

4. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio.

5. Conseguentemente alla rinuncia dello studente il Conservatorio rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale

riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.

6. Lo studente che dopo aver rinunciato agli studi sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare il contributo relativo alla ricognizione degli studi nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12
(Orientamento e tutorato)

1. Il Conservatorio promuove attività di orientamento alla scelta accademica sia attraverso incontri sia attraverso la produzione e la diffusione di materiale documentario anche audiovisivo e di test di autovalutazione; a tal fine il Consiglio Accademico, sentite le strutture didattiche, predispone un piano di attività da svolgere in collaborazione anche con enti pubblici e privati, nonché con istituti di istruzione secondaria superiore ai sensi del DPR 212/2005.

2. Anche al fine di agevolare una scelta consapevole degli studi, il Conservatorio fornisce adeguata informazione sui percorsi formativi delle varie strutture didattiche e diffonde il manifesto annuale degli studi.

3. Il Conservatorio attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

4. Il Conservatorio istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività del Conservatorio e quant'altro ritenuto di interesse per gli studenti; a tal fine vengono utilizzate specifiche figure di tutor scelte tra il personale interno all'istituzione.

Art. 13
(Diritto allo studio)

1. Agli studenti iscritti ai corsi accademici di primo e secondo livello si applicano le norme e i benefici previsti dal diritto allo studio universitario.

2. Il Conservatorio assicura l'accessibilità alle strutture didattiche agli studenti diversamente abili, regolarmente iscritti.

Art. 14

(Cooperazione internazionale)

1. Gli studenti ed i docenti hanno diritto a partecipare alle iniziative di cooperazione internazionale, quali ad esempio quelle di scambio con Istituzioni affini, previste dal Long Learning Programme dell'Unione Europea, secondo le modalità indicate nei bandi pubblicati dal Conservatorio.

Art. 15

(Sanzioni disciplinari)

1. Nei casi di infrazione al presente regolamento lo studente può incorrere, in misura rapportata all'entità dell'infrazione, in una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- - richiamo;
- - esclusione dall'attività di produzione artistica del Conservatorio da un mese ad un anno;
- - non ammissione ad uno o più esami per un periodo massimo di tre mesi;
- - sospensione da uno o più corsi per un periodo massimo di un anno;
- - sanzione amministrativa, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
- - radiazione dall'Istituto senza rimborso delle tasse e dei contributi versati.

2. Organismo competente a infliggere sanzioni disciplinari agli studenti è una apposita Commissione presieduta dal Direttore, o suo delegato, e costituita da tre docenti designati dal Consiglio Accademico e da un rappresentante degli studenti designato dalla Consulta degli studenti. Lo studente, nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare, ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un docente a sua scelta.

TITOLO SECONDO – Autonomia didattica

Capo I – Norme comuni

Art. 16

(Titoli di studio e offerta formativa)

1. Il Conservatorio rilascia i seguenti titoli di studio:

a) Diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
b) Diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
c) Diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;

d) Diploma di perfezionamento (master di primo e di secondo livello), conseguito al termine del corso di perfezionamento;
e) Diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo musicale di durata comunque non inferiore a tre anni.

2. I corsi accademici di specializzazione sono attivati con riferimento, fra gli altri, agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.

3. I corsi di perfezionamento o master sono attivati in relazione ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento e di qualificazione professionale.

4. Sulla base di apposite convenzioni, il Conservatorio può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.

5. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, il Conservatorio può attivare ulteriori attività formative disciplinate nel capo II del presente titolo.

Art. 17
(Attivazione dei corsi)

1. I corsi di studio attivati dal Conservatorio sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento con l'indicazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento

2. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.

Art. 18
(Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale)

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito 120 crediti. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. Per conseguire il diploma di specializzazione i singoli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano il numero minimo di crediti da acquisire.

2. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata normale dei corsi accademici di primo livello è di tre anni e la durata normale dei corsi di accademici di secondo livello è di due anni ulteriori dopo il diploma di primo livello.

3. Possono essere previsti corsi di durata superiore, comunque non oltre il doppio della durata normale, per studenti non impegnati a tempo pieno negli studi

4. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un regime d'impegno all'altro; tale passaggio deve comunque essere richiesto alla struttura didattica competente, la quale delibererà tenendo conto della carriera svolta, degli anni di iscrizione e delle disponibilità dei posti.

5.

Art. 19
(Ordinamento dei corsi di studio)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Consiglio Accademico e adottati con decreto del Direttore successivamente all'approvazione ministeriale.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso il Conservatorio, determinano:

a) Le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative scuole di appartenenza;
b) Il quadro generale delle attività formative;
c) gli insegnamenti curriculari

d) I crediti assegnati a ciascuna delle attività formative curriculari;

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di secondo livello stabiliscono quali crediti, oltre quelli già acquisiti nei corsi di primo livello e riconosciuti validi, sono ritenuti necessari per l'eventuale prosecuzione degli studi;

Art. 20
(Regolamento dei corsi di studio)

1. I regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico dell'Istituzione e delle normative vigenti, sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal Consiglio Accademico ed emanati dal Direttore.

2. I regolamenti proposti devono obbligatoriamente contenere:

a) l'elenco degli insegnamenti dei corsi di studio con l'eventuale loro articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;

e) le disposizioni sugli obblighi di frequenza comunque non inferiori all'80% della totalità delle attività formative con esclusione dello studio individuale;

f) le attività compensative nel caso di deroga all'obbligo di frequenza;

g) l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.

3. I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

Art. 21

***(Mantenimento e soppressione di* corsi)**

1. Il Consiglio Accademico valuta la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio di amministrazione il mantenimento o la disattivazione dei medesimi.

2. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio il Conservatorio assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di disattivazione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al competente Ministero.

Art. 22

(Corsi di studio ad accesso programmato)

1. Il numero massimo di studenti ammessi ai corsi di studio è programmato dal Consiglio Accademico, sentite le strutture didattiche competenti. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico, sulla base dell'accertamento di particolari doti musicali segnalate dalle commissioni preposte agli esami di selezione.

2. Il Consiglio Accademico determina la data nella quale il Conservatorio provvede a indicare il calendario e le modalità di attuazione delle prove di ammissione, i cui contenuti sono stabiliti dalle strutture didattiche

interessate e indicati nel regolamento dei corsi di studio, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.

3. Le prove si svolgono sotto la responsabilità di un'apposita commissione, così come individuata nel regolamento dei corsi di studio interessati, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Consiglio Accademico.

4. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività.

5. Il candidato che risulti idoneo alla selezione dei corsi con numero programmato ha diritto ad iscriversi solo se rientra nel numero programmato precedentemente comunicato.

6. Nei corsi non accademici per i quali non sia previsto il numero programmato, le competenti strutture didattiche indicano i requisiti curricolari richiesti per l'ammissione.

7. Le verifiche di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, enti e istituzioni anche privati.

Art. 23
(Tipologia delle forme didattiche)

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali individuali, lezioni frontali collettive, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.

2. I regolamenti dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa indicandone, nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia, gli obblighi di frequenza.

3. Nell'ambito della formulazione del calendario delle attività didattiche e formative le strutture didattiche competenti debbono prevedere, qualora ricorra la fattispecie, particolari modalità organizzative che consentano agli studenti ammessi ai sensi dell'art. 12 comma 4 del DPR 212/2005, la contemporanea frequenza ai corsi di istruzione e formazione della scuola secondaria superiore.

4. I regolamenti dei corsi di studio, nel caso in cui consentano deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, in particolare per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare.

Art. 24
(Propedeuticità e sbarramenti)

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di taluni insegnamenti o altre attività formative.

2. Per gli insegnamenti che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.

3. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

4. Di norma non si può ripetere per più di una volta la frequenza ad un medesimo corso.

Art. 25
(Esami e altre forme di verifica del profitto)

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti, dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.

2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera. Tali accertamenti devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in stretta relazione con l'attività formativa seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

3. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.

4. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.

5. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici del corso di studio, gli accertamenti di norma danno luogo a votazione (per gli esami di profitto), ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.

6. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode.

7. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito.

8. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di accertamento, eventualmente composte di prove successive da concludersi comunque con una valutazione finale.

9. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione alla prova.

10. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato. La valutazione d'insufficienza non è corredata da votazione.

11. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente.

12. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

13. Per l'ultimo anno di corso gli esami sostenuti nel periodo dal 1 novembre al 28 febbraio dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reiscrizione.

14. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti dei regolamenti didattici dei corsi di studio, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

Art. 26
(Conseguimento del titolo di studio e prova finale)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi.

2. La prova finale è di norma costituita da una parte interpretativa-esecutiva o compositiva svolta nell'indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato di adeguato valore artistico-scientifico.

3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio.

4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodecimi, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo in funzione dei crediti e delle diverse tipologie di attività formative. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 8/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.

5. La commissione può attribuire, con decisione unanime, la "menzione d'onore" o altre forme di riconoscimento accademico.

6. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico di primo e di secondo livello è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

7. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

Art. 27
(Ammissione ai corsi di studio)

1. L'ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso il Conservatorio è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo o, in caso di spiccate capacità e attitudini, che conseguiranno lo stesso entro il completamento del corso di studio.

2. L'ammissione ai corsi accademici di secondo livello è riservata agli studenti in possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, o di diploma di conservatorio congiunto ad un diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. I predetti titoli debbono essere coerenti con il corso prescelto.

3. L'ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un esame di selezione che verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.

5. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

6. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea oppure del diploma di Conservatorio congiuntamente al diploma di maturità. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.

7. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi accademici di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento o master nonché ai corsi di formazione permanente e ricorrente e agli altri corsi attivati presso il Conservatorio, sono disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto della normativa.

8. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dalle strutture didattiche di riferimento nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

Art. 28
(Debiti e ammissione condizionata)

1. Qualora l'esame di selezione abbia evidenziato lacune nella preparazione dello studente, le competenti strutture didattiche indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare secondo le modalità stabilite dal Consiglio Accademico, attraverso la frequenza di apposite attività formative.

2. Agli studenti ammessi ai corsi di secondo livello il cui curriculum di studi non sia pienamente coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi da estinguere con forme di didattica integrativa.

3 I criteri per l'attribuzione dei debiti sono deliberati dal Consiglio Accademico.

Art. 29

(Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricula di ciascun corso di studi, con l'indicazione degli insegnamenti attivati, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.

2. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.

3. Il piano di studio è approvato dalla competente struttura didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio Accademico.

4. Lo studente può chiedere di essere ammesso a frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano di studio prescelto che, in caso di superamento delle relative prove d'esame, costituiscono crediti riconoscibili secondo la normativa vigente comunque non oltre il 10% di quelli previsti dal corso di iscrizione.

5. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani di studio ha luogo entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico.

6. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano di studi all'inizio di ciascun anno accademico, approvate compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

Art. 30

(Fuori corso e ripetenza)

1. La ripetizione della frequenza ad una disciplina può essere concessa una sola volta nell'ambito del corso, secondo le modalità definite con specifici regolamenti. La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.

2. Lo studente che, pur avendo completato gli anni d'iscrizione, non abbia maturato i crediti sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici, nei limiti stabiliti ai successivi commi 3 e 4.

3. Lo studente che non concluda il corso di studi entro il doppio della durata dei corsi, come risulta previsto all'art. 11 c. 1 del presente regolamento, è dichiarato decaduto.

4. È altresì dichiarato decaduto lo studente che al termine del terzo anno del primo livello e/o del secondo anno del secondo livello non abbia acquisito almeno un terzo dei crediti relativi all'intero corso di studi.

Art. 31
(Crediti formativi accademici)

1. Il Conservatorio aderisce al Sistema Europeo di Accumulazione e Trasferimento dei Crediti (ECTS). Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dal Conservatorio danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa vigente.

2. Un credito corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, fatte salve eventuali variazioni in aumento o in diminuzione determinate per singole scuole con decreto ministeriale, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, oppure per la realizzazione di attività artistiche formative o di attività formative non direttamente subordinate alla didattica (progetti, tesi, tirocini ecc.).

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali previsti dalla normativa, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: laboratori; attività teorico-pratiche; attività formative teoriche; attività caratterizzanti interpretativo-esecutive e compositive.

4. L'attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata in sessanta crediti.

Art. 32
(Acquisizione e riconoscimento dei crediti)

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:

a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando ove prevista, la quantificazione del profitto;
b) la partecipazione alle attività di formazione e produzione artistica dell'Istituzione;
c) lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
d) Il superamento della prova finale.

2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione.

3. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio o da altra istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:

a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore artistico-disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, nel caso di attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;
c) le conoscenze e le abilità professionali maturate nella specifica disciplina.

5. All'atto dell'iscrizione e all'inizio dei successivi anni accademici lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente al Conservatorio, attestate da idonea documentazione.

6. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte, il Consiglio Accademico può concedere la possibilità di abbreviare la durata normale dei corsi di studio.

Art. 33
(Lingua comunitaria)

1. Il Conservatorio organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua dell'Unione Europea tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.

2. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalle strutture didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne al Conservatorio.

3. Gli studenti stranieri sono sottoposti alla verifica di un'adeguata conoscenza della lingua italiana: in caso parzialmente negativo viene loro attribuito un debito formativo da compensare con l'obbligo di frequenza del corso di Lingua italiana per stranieri, ove attivato, ed il superamento dei relativi esami.

Art. 34
(Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti)

1. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dal Conservatorio, contribuisce alla maturazione dei crediti.

2. Il Conservatorio progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stages e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.

Art. 35
(Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado)

1. Il Conservatorio può stipulare apposite convenzioni, con altri istituti di pari livello e/o di riconosciuta valenza artistica al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.

Art. 36
(Trasferimenti)

1. Lo studente può chiedere il trasferimento da altro istituto con domanda indirizzata al Direttore di norma entro il 31 luglio.

2. Per i corsi di studio a numero programmato, i trasferimenti si effettuano nel numero di posti disponibili. Eventuali criteri di selezione sono stabiliti dal Consiglio Accademico.

3. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento, previo superamento dell'esame di ammissione, le strutture didattiche interessate determinano, di norma entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando l'eventuale debito formativo da assolvere.

4. Le strutture didattiche competenti prevedono eventuali attività integrative ad uso degli studenti che provengono per trasferimento e ai quali siano stati attribuiti debiti formativi.

5. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione.

Art. 37
(Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)

1. Lo studente di un corso accademico di primo o di secondo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.

2. La struttura didattica responsabile del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi delibera, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, circa il riconoscimento dei crediti ritenuti validi per il nuovo curriculum e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. I crediti acquisiti, ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell'interessato.

3. I passaggi a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e numero programmato, sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.

4. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal Consiglio Accademico.

5. E' garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, in possesso dei requisiti richiesti, di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello, previa verifica del possesso delle conoscenze e competenze richieste per l'ammissione ai corsi accademici.

Art. 38

(Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)

1. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.

2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti didattici, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).

3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:

a) crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
b) frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;
c) periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
d) tirocinio e altre attività formative.

4. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle equivalenze approvate dal Consiglio Accademico.

5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica interessata delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

6. All'atto dell'iscrizione al Conservatorio lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.

7. Le strutture didattiche interessate determinano l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando in caso il debito formativo da assolvere.

Art. 39
(Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero)

1. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.

2. Il riconoscimento è deliberato dalle strutture didattiche competenti.

Art. 40
(Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti)

1. Il Conservatorio può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.

2. Le convenzioni disciplinano:

a) le modalità di svolgimento dell'attività didattica;
b) i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati;
c) per convenzioni con paesi esteri, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale;
d) la composizione della commissione per l'ammissione ai corsi e il conferimento del titolo;
e) le modalità della verifica del profitto.

3. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

Art. 41
(Iscrizione a corsi singoli)

1. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti di Alta Formazione musicale possono chiedere di essere iscritti a singoli insegnamenti attivati nel Conservatorio,

nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti. Sulle relative domande, corredate dall'indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Accademico, deliberano le strutture didattiche competenti, tenuto conto della fisionomia e dell'organizzazione didattica degli insegnamenti.

2. Le tasse di iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione. I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal Consiglio Accademico il quale, in relazione alla disponibilità di mezzi e strutture, delibera annualmente il numero massimo delle iscrizioni.

Art. 42
(Didattica multimediale e a distanza)

1. Il Conservatorio può promuovere, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.

Capo II – Altre attività formative

Art. 43
(Attività formative propedeutiche)

1. Il Conservatorio organizza corsi di formazione musicale propedeutici all'accesso ai propri corsi accademici di primo livello, specificamente indirizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità richieste in ingresso dai regolamenti di ciascun corso di studio. La struttura di tali attività propedeutiche è stabilita nei regolamenti dei corsi di base.

2. Al termine dei corsi propedeutici il Conservatorio rilascia specifica attestazione.

3. La responsabilità didattica delle attività formative propedeutiche è in capo alle singole scuole.

Art. 44
(Corsi di formazione permanente e ricorrente)

1. Il Conservatorio può promuovere, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi per la formazione permanente e ricorrente per adulti e per l'infanzia al fine di:

a) sviluppare conoscenze culturali e abilità e competenze musicali;

b) favorire la crescita culturale degli adulti;
c) contribuire all'educazione e alla formazione musicale dell'infanzia;
d) concorrere alla diffusione della cultura musicale e della fruizione consapevole della musica.

2. Al termine dei corsi di cui al comma precedente il Conservatorio rilascia agli interessati un'attestazione delle competenze acquisite e della frequenza.

3. L'attivazione dei corsi di cui sopra è approvata dal Consiglio Accademico e per quanto di competenza dal Consiglio di amministrazione.

Art. 45
(Corsi di formazione musicale di base)

1. Il Conservatorio attiva corsi di formazione musicale di base ai sensi dell'art. 2, comma 8, sub d della Legge 508/1999.

2. I corsi di formazione musicale di base si articolano in livelli che coprono la formazione nei diversi ambiti disciplinari.

3. I programmi di studio dei corsi di cui al comma precedente, sono definiti in un apposito regolamento, approvato dal Consiglio Accademico ed emanato dal Direttore.

4. Al termine di ciascun livello, a seguito del superamento delle prove di valutazione previste, il Conservatorio rilascia un attestato riportante le abilità e le competenze acquisite, la valutazione conseguita.

5. L'attestato di cui al comma 4 può essere rilasciato anche a soggetti esterni previo superamento delle prove previste. Le modalità di attuazione sono definite in un apposito regolamento, approvato dal Consiglio Accademico ed emanato dal Direttore. L'eventuale contribuzione è stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.

6. I corsi di base, strutturati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola secondaria di I e II grado, possono essere istituiti anche in forma convenzionata con gli istituti di istruzione secondaria, o con altri enti, associazioni e istituzioni anche private.

Art. 46
(Modifiche al regolamento)

1. Eventuali modifiche, deliberate dal Consiglio Accademico, sono sottoposte al competente Ministero per l'approvazione.

2. Le modifiche possono essere proposte dal Direttore, dal Consiglio Accademico, dalle strutture didattiche competenti o dalla Consulta degli studenti.

3. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.

4. L'istituzione di nuovi corsi di studio, nel rispetto delle procedure previste, è disposta con modifica integrativa del Regolamento, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in ordine alla congruità delle risorse umane, finanziarie e di dotazioni strumentali disponibili per la funzionalità dei corsi stessi.

TITOLO TERZO – Attività di Produzione e Ricerca

Art. 47
(Attività di Produzione e ricerca)

1. Il Conservatorio promuove attività di produzione artistica e di ricerca, in base alla programmazione deliberata dal Consiglio Accademico.
2. A tal fine il Conservatorio può accedere anche a specifici finanziamenti nazionali ed internazionali, pubblici e privati.
3. L'attività di cui al presente articolo, nel rispetto della norme vigenti, può rientrare tra i compiti istituzionali dei docenti.

TITOLO QUARTO – Norme transitorie e finali

Capo I – Regime transitorio

Art. 48
(Ordinamento previgente)

1. Il Conservatorio assicura la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tali studenti, che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.

2.

Art. 49
(Opzione per i nuovi ordinamenti)

1. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, che siano in possesso dei requisiti, delle conoscenze e delle competenze richieste per l'ammissione ai corsi accademici, di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali determinate dal Consiglio Accademico.

Le strutture didattiche competenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Accademico nel rispetto del Decreto ministeriale in materia, riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti a tali ordinamenti iscritti.

Capo II – Norme finali

Art. 50
(Fonti normative pertinenti il Regolamento)

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei decreti in vigore e dello Statuto.

Art. 51
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo d'istituto.

2. Le modalità di adeguamento dei corsi di studio di primo e di secondo livello attivati in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2004/2005 secondo il presente regolamento sono stabilite dal Consiglio Accademico.

Art. 52
(Controversie)

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento è competente il Consiglio Accademico.

Allegati

Decreti di attivazione

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale
Conservatorio di Musica "Girolamo Frescobaldi" Ferrara

Decreto n. 411 Ferrara, 9 novembre 2012

IL DIRETTORE

- Visto il DDG n. 315 del 26 ottobre 2012 con il quale viene approvato il nuovo testo del Regolamento Didattico del Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara, in sostituzione di quello già approvato con DDG n. 245 del 9 dicembre 2010,

DECRETA

Art. 1. l'adozione del nuovo regolamento didattico e i nuovi piani di studio dei trienni ordinamentali di 1° livello allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante;

Art. 2. Il presente regolamento didattico viene reso pubblico all'albo sul sito del Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" e per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005

Ferrara, 09/11/2012

F.to IL DIRETTORE
Prof. Paolo Biagini

Decreto Dir. n. 742 Ferrara, 22 settembre 2016
Prot. n. 5498/A18/B14 (c.g.)

IL DIRETTORE

Vista la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 come modificata dalla legge 22/11/2002 n. 268;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 212 del 8 luglio 2005;
Visto il D.M. n. 90 del 3 luglio 2009 e s.m.i.;
Visto il D.M. 124 d.d. del 30 settembre 2009 nuovi ordinamenti didattici e s.m.i.;
Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica di Ferrara approvato con D.D. n. 408 del 6 ottobre 2005;
Visto il D.M. n. 294 del 15 dicembre 2010 - Ordinamenti Didattici dei Corsi I livello;
Vista la Legge. n. 107 del 13 luglio 2015 recante riforma del sistema nazionale di istruzione;
Visto il D.D.G. n. 245 del 9 dicembre 2011 con il quale è stato approvato il Regolmento didattico del Conservatorio di Ferrara;
Vista la circolare ministeriale n. 9843 del 13 aprile 2016 con cui sono stati dettati i criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento;
Vista l'istanza di richiesta cumulativa, prot. n. 3339/A18 presentata in data 27/05/2016;
Visto l'estratto di delibera n. 19/2016 del CA, prot. n. 3389/A9 del 27/05/2016;
Visto l'estratto di delibera n 33/2016 del CDA, prot. n. 3390/A9 del 27/05/2016;
Visto il D.M. 1683 del 30/08/2016 con il quale vengono approvate le modifiche ai Piani di Studio I livello;

DECRETA

l'adozione a partire dall'a.a. 16/17, dei nuovi piani di studio dei Trienni ordinamentali allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante.

F.to Il Direttore
Prof. Paolo Biagini

CONSERVATORIO
FRESCOBALDI
FERRARA

Ferrara, 10 Aprile 2020

Prot. n. 1992/D6 (c.g.) Decreto Direttoriale n. 1255
Ora per allora

IL DIRETTORE

Vista la Legge n. 508 del 21/12/1999 come modificata dalla legge 22/11/2002 n. 268;
Visto il D.P.R. 28/02/2003 n. 132 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 212 del 8/07/2005;
Visto il D.M. n. 90 del 3/07/2009 e s.m.i.;
Visto il D.M. 124 d.d. del 30/09/ 2009 nuovi ordinamenti didattici e s.m.i.;
Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica di Ferrara approvato con D.D. n. 408 del 6/10/2005;
Visto il D.M. n. 294 del 15/12/2010 - Ordinamenti Didattici dei Corsi I livello;
Vista la Legge. n. 107 del 13/07/2015 recante riforma del sistema nazionale di istruzione;
Visto il D.D.G. n. 245 del 9/12/2010 con il quale è stato approvato il Regolamento didattico del Conservatorio di Ferrara;
Visto il D.M. 1683 del 30/08/2016 con il quale vengono approvate le modifiche ai Piani di studio di I livello;
Vista la nota pervenute dal Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore- Ufficio IV, n. 10517 del 25/03/2019;
Vista la nota pervenuta dal Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore- Ufficio IV, n. 15335 del 06/05/2019;
Vista la delibera n. 21 del Consiglio Accademico del 02/05/2019;
Vista la delibera n. 20 del Consiglio di Amministrazione del 09/05/2019;
Viste le singole istanze presentate (da prot n. 2959/a18 a 2991/a18) del 17/05/2019;
Vista l'istanza di richiesta cumulativa, prot. n. 2992/a18, presentata in data 17/05/2019;
Visto il Decreto Direttoriale Miur n. 1601 del 05/08/2019, Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore), avente per oggetto "Conservatorio di musica Girolamo Frescobaldi di Ferrara- Modifica dei corsi di Diploma Accademico di Primo Livello A.A. 2019 – 2020", con il quale, a decorrere dall'anno accademico 2019/2020, sono state approvate le modifiche alle tabelle annesse al regolamento didattico relativamente ai piani di studio dei diplomi accademici ordinamentali di primo livello in:

DCPL01 - ARPA
DCPL06 - CANTO
DCPL08 - CANTO RINASCIMENTALE E BAROCCO
DCPL09 - CHITARRA
DCPL11 - CLARINETTO
DCPL14 - CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE
DCPL15 - COMPOSIZIONE
DCPL16 - CONTRABBASSO

DCPL19 - CORNO
DCPL24 - FAGOTTO
DCPL27 - FLAUTO
DCPL33 - DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE
DCPL31 - MAESTRO COLLABORATORE
DCPL36 - OBOE
DCPL38 - ORGANO
DCPL39 - PIANOFORTE
DCPL41 - SAXOFONO
DCPL44 - STRUMENTI A PERCUSSIONE
DCPL46 - TROMBA
DCPL49 - TROMBONE
DCPL52 - VIOLA
DCPL54 - VIOLINO
DCPL57 - VIOLONCELLO
DCPL03 - BASSO ELETTRICO
DCPL05 - BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ
DCPL10 - CHITARRA JAZZ
DCPL12 - CLARINETTO JAZZ
DCPL17 - CONTRABBASSO JAZZ
DCPL07 - CANTO JAZZ
DCPL40 - PIANOFORTE JAZZ
DCPL42 - SAXOFONO JAZZ
DCPL47 - TROMBA JAZZ
DCPL50 - TROMBONE JAZZ

considerato che le tabelle allegate ai suddetti decreti ministeriali modificano ed integrano le tabelle annesse al vigente Regolamento didattico;

tenuto conto di quanto disposto dai suddetti decreti ministeriali nei quali si prevede che le modifiche e le integrazioni ai piani di studio siano adottate con decreto del Direttore didattico dell'Istituzione e rese pubbliche anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;

DECRETA

a partire dall'a.a. 2019/2020 la modifica delle tabelle annesse al regolamento didattico – come disposto dal Decreto Direttoriale Miur del 1601 del 05 agosto 2019 – relativamente ai piani di studio dei diplomi accademici ordinamentali di primo livello in:

DCPL01 - ARPA
DCPL06 - CANTO
DCPL08 - CANTO RINASCIMENTALE E BAROCCO
DCPL09 - CHITARRA
DCPL11 - CLARINETTO
DCPL14 - CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE
DCPL15 - COMPOSIZIONE

DCPL16 - CONTRABBASSO
DCPL19 - CORNO
DCPL24 - FAGOTTO
DCPL27 - FLAUTO
DCPL33 - DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE
DCPL31 - MAESTRO COLLABORATORE
DCPL36 - OBOE
DCPL38 - ORGANO
DCPL39 - PIANOFORTE
DCPL41 - SAXOFONO
DCPL44 - STRUMENTI A PERCUSSIONE
DCPL46 - TROMBA
DCPL49 - TROMBONE
DCPL52 - VIOLA
DCPL54 - VIOLINO
DCPL57 - VIOLONCELLO
DCPL03 - BASSO ELETTRICO
DCPL05 - BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ
DCPL10 - CHITARRA JAZZ
DCPL12 - CLARINETTO JAZZ
DCPL17 - CONTRABBASSO JAZZ
DCPL07 - CANTO JAZZ
DCPL40 - PIANOFORTE JAZZ
DCPL42 - SAXOFONO JAZZ
DCPL47 - TROMBA JAZZ
DCPL50 - TROMBONE JAZZ

Il presente Decreto con annesso Regolamento è reso pubblico per via telematica in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212. Il Regolamento diventa efficace dalla sua pubblicazione sul sito internet del Conservatorio.

F.to IL DIRETTORE
Prof. Fernando Scafati

CONSERVATORIO
FRESCOBALDI
FERRARA

Ferrara, 10 aprile 2020

Prot. n.1996/D6 (c.g.) Decreto direttoriale n. 1256

Ora per allora

IL DIRETTORE

Vista la Legge n. 508 del 21/12/1999 come modificata dalla legge 22/11/2002 n. 268;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 212 del 8/07 2005;
Visto il D.M. n. 90 del 3/07/2009 e s.m.i.;
Visto il D.M. 124 d.d. del 30/09/2009 nuovi ordinamenti didattici e s.m.i.;
Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica di Ferrara approvato con D.D. n. 408 del 6/10/ 2005;
Visto il D.M. n. 294 del 15/12/ 2010 - Ordinamenti Didattici dei Corsi I livello;
Vista la Legge. n. 107 del 13/07/ 2015 recante riforma del sistema nazionale di istruzione;
Visto il D.D.G. n. 245 del 9/12/2010 con il quale è stato approvato il Regolamento didattico del Conservatorio di Ferrara;
Visto il D.M. n 14 del 09/01/2018;
Vista la nota pervenuta dal Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore- Ufficio IV, n. 12555 del 19/04/18;
Vista la nota di precisazione pervenuta dal Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore- Ufficio IV, n.14699 del 11/05/18;
Vista la delibera n. 4/18 del Consiglio Accademico del 25/05/2018;
Vista la delibera n. 36/18 del Consiglio di Amministrazione del 01/06/2018;
Viste le singole istanze presentate (da prot n. 3243/a18 a 3299/a18) del 15 giugno 2018;
Visto il Decreto Direttoriale Miur n. 2124 del 08/08/2018 del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore), avente per oggetto "Conservatorio di musica Girolamo Frescobaldi di Ferrara- attivazione dei corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello A.A. 2018 – 2019", con il quale, a decorrere dall'anno accademico 2018/2019, sono state approvate le modifiche alle tabelle annesse al regolamento didattico relativamente ai piani di studio dei diplomi accademici ordinamentali di secondo livello in:

DCSL01 - ARPA
DCSL06 - CANTO
DCSL08 - CANTO RINASCIMENTALE E BAROCCO
DCSL09 - CHITARRA
DCSL11 - CLARINETTO
DCSL14 - CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE
DCSL15 - COMPOSIZIONE
DCSL16 - CONTRABBASSO
DCSL19 - CORNO
DCSL24 - FAGOTTO

DCSL27 - FLAUTO
DCSL31 - MAESTRO COLLABORATORE
DCSL33 - DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE – indirizzo Musica Antica
DCSL33 - DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE – indirizzo Teatro Musicale
DCSL35 – MUSICA VOCALE DA CAMERA
DCSL36 - OBOE
DCSL38 - ORGANO
DCSL39 - PIANOFORTE
DCSL41 - SAXOFONO
DCSL44 - STRUMENTI A PERCUSSIONE
DCSL46 - TROMBA
DCSL49 - TROMBONE
DCSL52 - VIOLA
DCSL54 - VIOLINO
DCSL57 – VIOLONCELLO
DCSL68 – MUSICA D'INSIEME
DCSL03 - BASSO ELETTRICO
DCSL05 - BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ
DCSL10 - CHITARRA JAZZ
DCSL12 - CLARINETTO JAZZ
DCSL17 - CONTRABBASSO JAZZ
DCSL07 - CANTO JAZZ
DCSL40 - PIANOFORTE JAZZ
DCSL42 - SAXOFONO JAZZ
DCSL47 - TROMBA JAZZ
DCSL50 - TROMBONE JAZZ

considerato che le tabelle allegate ai suddetti decreti ministeriali modificano ed integrano le tabelle annesse al vigente Regolamento didattico;

tenuto conto di quanto disposto dai suddetti decreti ministeriali nei quali si prevede che le modifiche e le integrazioni ai piani di studio siano adottate con decreto del Direttore didattico dell'Istituzione e rese pubbliche anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;

DECRETA

a partire dall'a.a. 2018/2019 la modifica delle tabelle annesse al regolamento didattico – come disposto dal Decreto Direttoriale Miur n. 2124 del 08/08/2018 – relativamente ai piani di studio dei diplomi accademici ordinamentali di secondo livello in:

DCSL01 - ARPA
DCSL06 - CANTO
DCSL08 - CANTO RINASCIMENTALE E BAROCCO
DCSL09 - CHITARRA
DCSL11 - CLARINETTO
DCSL14 - CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE

DCSL15 - COMPOSIZIONE
DCSL16 - CONTRABBASSO
DCSL19 - CORNO
DCSL24 - FAGOTTO
DCSL27 - FLAUTO
DCSL31 - MAESTRO COLLABORATORE
DCSL33 - DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE – indirizzo Musica Antica
DCSL33 - DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE – indirizzo Teatro Musicale
DCSL35 – MUSICA VOCALE DA CAMERA
DCSL36 - OBOE
DCSL38 - ORGANO
DCSL39 - PIANOFORTE
DCSL41 - SAXOFONO
DCSL44 - STRUMENTI A PERCUSSIONE
DCSL46 - TROMBA
DCSL49 - TROMBONE
DCSL52 - VIOLA
DCSL54 - VIOLINO
DCSL57 – VIOLONCELLO
DCSL68 – MUSICA D'INSIEME
DCSL03 - BASSO ELETTRICO
DCSL05 - BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ
DCSL10 - CHITARRA JAZZ
DCSL12 - CLARINETTO JAZZ
DCSL17 - CONTRABBASSO JAZZ
DCSL07 - CANTO JAZZ
DCSL40 - PIANOFORTE JAZZ
DCSL42 - SAXOFONO JAZZ
DCSL47 - TROMBA JAZZ
DCSL50 - TROMBONE JAZZ

Il presente Decreto con annesso Regolamento è reso pubblico per via telematica in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212. Il Regolamento diventa efficace dalla sua pubblicazione sul sito internet del Conservatorio.

F.to IL DIRETTORE
Prof. Fernando Scafati

CONSERVATORIO
FRESCOBALDI
FERRARA

Ferrara, 09/06/20

Prot. n. 2729/D6 (c.g.) D. D. n. 1277

IL DIRETTORE

Vista la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 come modificata dalla legge 22/11/2002 n. 268;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 212 del 8 luglio 2005;
Visto il D.M. n. 90 del 3 luglio 2009 e s.m.i.;
Visto il D.M. 124 d.d. del 30 settembre 2009 nuovi ordinamenti didattici e s.m.i.;
Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica di Ferrara approvato con D.D. n. 408 del 6 ottobre 2005;
V**isto** il D.M. n. 294 del 15 dicembre 2010 - Ordinamenti Didattici dei Corsi I livello;
Vista la Legge. n. 107 del 13 luglio 2015 recante riforma del sistema nazionale di istruzione;
Visto il D.D.G. n. 245 del 9 dicembre 2010 con il quale è stato approvato il Regolamento didattico del Conservatorio di Ferrara;
Visto il D.M. 1683 del 30/08/2016 con il quale vengono approvate le modifiche ai Piani di Studio I livello;
Visto il D.M. 208 del 12/03/2019 con il quale viene istituito il settore artistico disicplinare COMJ/14 – Flauto jazz e la specifica del corso nel dipartimento di nuove tecnologia e linguaggi musicali – Scuola di jazz- DCPL/27A - Flauto jazz
Vista la nota pervenute da Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore- Ufficio IV, n. 10517 del 25/03/2019;
Vista la nota pervenute da Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore- Ufficio IV, n. 15335 del6 maggio 2019;
Vista la delibera n. 21 del Consiglio Accademico del 02/05/2019
Vista la delibera n. 20 del Consiglio di Amministrazione del 09/05/2019
Vista la singola istanza presentata prot. n. 2969/a18 del 17/05/2019;
Vista l'istanza di richiesta, prot. n. 2992/A18, presentata in data 17/05/2019;
Vista l'istanza accolta di riapertura piattaforma, prot.n. 3147/a18, del 24/05/2019;
Visto il Decreto Direttoriale MUR n. 13847 del 29 maggio 2020, Direzione generale per l'alta formazione, artistica, musicale e coreutica, avente per oggetto "Conservatorio di musica Girolamo Frescobaldi di Ferrara- Attivazione dei corsi di Diploma Accademico di Primo Livello A.A. 2019 – 2020", con il quale, a decorrere dall'anno accademico 2019/2020, è stato autorizzata l'attivazione del Regolamento didattico relativamente al piano di studio del diploma accademico ordinamentali di primo livello in:

DCPL27/A FLAUTO JAZZ

considerato che le tabelle allegate ai suddetti decreti ministeriali modificano ed integrano le tabelle annesse al vigente Regolamento didattico;

tenuto conto di quanto disposto dai suddetti decreti ministeriali nei quali si prevede che le modifiche e le integrazioni ai piani di studio siano adottate con decreto del Direttore didattico dell'Istituzione e rese pubbliche anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;

DECRETA

a partire dall'a.a. 2019/2020 la modifica delle tabelle annesse al regolamento didattico – come disposto dal **Decreto Direttoriale MUR n. 13847 del 29 maggio 2020**– relativamente al piano di studio del diploma accademico ordinamentali di primo livello in:

DCPL27/A FLAUTO JAZZ

Il presente Decreto con annesso Regolamento è reso pubblico per via telematica in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212. Il Regolamento diventa efficace dalla sua pubblicazione sul sito internet del Conservatorio.

Il Direttore
Prof. Fernando Scafati
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

CONSERVATORIO
FRESCOBALDI
FERRARA

Ferrara, 09/06/2020
Prot. n. 2730/D6 (c.g.) D. D. n. 1278

IL DIRETTORE

Vista la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 come modificata dalla legge 22/11/2002 n. 268;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 212 del 8 luglio 2005;
Visto il D.M. n. 90 del 3 luglio 2009 e s.m.i.;
Visto il D.M. 124 d.d. del 30 settembre 2009 nuovi ordinamenti didattici e s.m.i.;
Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica di Ferrara approvato con D.D. n. 408 del 6 ottobre 2005;
Visto il D.D.G. n. 245 del 9 dicembre 2010 con il quale è stato approvato il Regolamento didattico del Conservatorio di Ferrara;
Visto il D.M. n. 164 del 03 novembre 2011- ordinamento biennio sperimentale di Flauto jazz
Vista la Legge. n. 107 del 13 luglio 2015 recante riforma del sistema nazionale di istruzione;
Visto il D.M. n 14 del 09/01/2018;
Vista la nota pervenuta da Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore- Ufficio IV, n. 12555 del 19/04/2018;
Vista la nota di precisazione pervenuta da Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore- Ufficio IV, n.14699 del 11/05/2018;
Visto il D.M. 208 del 12/03/2019 con il quale viene decretato il settore artistico COMJ/14 – Flauto jazz e la specifica del corso nel dipartimento di nuove tecnologia e linguaggi musicali – Scuola di jazz- DCPL/27A - Flauto jazz
Vista la delibera n. 4/19 del Consiglio Accademico del 02/05/2019
Viste la delibera n. 4/19 del Consiglio di Amministrazione del 16/05/2019
Vista l'istanza accolta di riapertura piattaforma, prot.n. 3754/a18, del 21/06/2019;
Visto il Decreto Direttoriale MUR n. 752 del 28 maggio 2020, Direzione generale alta formazione, artistica, musicale e coreutica, avente per oggetto "*Conservatorio di musica Girolamo Frescobaldi di Ferrara- Nuova Attivazione dei corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello A.A. 2019 – 2020*", con il quale, a decorrere dall'anno accademico 2019/2020, sono state approvate le modifiche alle tabelle annesse al regolamento didattico relativamente al piano di studio del diploma accademica ordinamentali di secondo livello in:

DCSL27/A FLAUTO JAZZ

considerato che le tabelle allegate ai suddetti decreti ministeriali modificano ed integrano le tabelle annesse al vigente Regolamento didattico;

tenuto conto di quanto disposto dai suddetti decreti ministeriali nei quali si prevede che le modifiche e le integrazioni ai piani di studio siano adottate con decreto del Direttore didattico

dell'Istituzione e rese pubbliche anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;

DECRETA

a partire dall'a.a. 2019/2020 la modifica delle tabelle annesse al regolamento didattico – come disposto dal **Decreto Direttoriale MUR n. 752 del 28 maggio 2020** – relativamente al piano di studio del diploma accademico ordinamentali di secondo livello in:

DCSL27/A FLAUTO JAZZ

Il presente Decreto con annesso Regolamento è reso pubblico per via telematica in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212. Il Regolamento diventa efficace dalla sua pubblicazione sul sito internet del Conservatorio.

Il Direttore
Prof. Fernando Scafati
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

CONSERVATORIO
FRESCOBALDI
FERRARA

Ferrara, 12/01/21

Prot. n. 168/D6 (c.g.) D. D. n. 1376

IL
DIRETTORE

Vista la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 come modificata dalla legge 22/11/2002 n. 268;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 212 del 8 luglio 2005;
Visto il D.M. n. 90 del 3 luglio 2009 e s.m.i.;
Visto il D.M. 124 d.d. del 30 settembre 2009 nuovi ordinamenti didattici e s.m.i.;
Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica di Ferrara approvato con D.D. n. 408 del 6 ottobre 2005;
V**isto** il D.M. n. 294 del 15 dicembre 2010 - Ordinamenti Didattici dei Corsi I livello;
Vista la Legge. n. 107 del 13 luglio 2015 recante riforma del sistema nazionale di istruzione;
Visto il D.D.G. n. 245 del 9 dicembre 2010 con il quale è stato approvato il Regolamento didattico del Conservatorio di Ferrara;
Visto il D.M. 1683 del 30/08/2016 con il quale vengono approvate le modifiche ai Piani di Studio I livello;
Vista la nota pervenute da Dipartimento per la Formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore- Ufficio IV, n. 10517 del 25/03/2019;
Vista la nota pervenute dal Dipartimento per la Formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore- Ufficio IV, n. 15335 del 6 maggio 2019;
Vista la circolare del MUR n. 7973 del 13/03/2020 con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello;
Vista la nota MUR n. 13759 del 28/05/2020 con la quale è stato prorogato al 22/06/20 il termine di presentazione delle proposte di accreditamento e modifica dei corsi di diploma di primo e secondo livello;
Vista la nota MUR n. 18866 del 22/07/20 con la quale è stato ulteriormente prorogato al 10/08/20 il termine di presentazione delle istanze a seguito dei decreti ministeriali 366 e 367 del 17/07/20;
Vista la delibera n. 25 del Consiglio Accademico del 04/08/20
Vista la delibera n. 55 del Consiglio di Amministrazione del 06/08/2020
Visto il Decreto Direttoriale MUR n. 8 del 04/01/2021, Direzione generale per l'alta formazione, artistica, musicale e coreutica, avente per oggetto "Conservatorio di musica Girolamo Frescobaldi di Ferrara- Attivazione dei corsi di Diploma Accademico di Primo Livello A.A. 2020-21", con il quale, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, è stato autorizzata l'attivazione del Regolamento didattico relativamente ai piani di studio dei diplomi accademici ordinamentali di primo livello in:

DCPL28 - FLAUTO DOLCE
DCPL29 - FLAUTO TRAVERSIERE
DCPL30 - LIUTO
DCPL32 - MANDOLINO

DCPL53 - VIOLA DA GAMBA
DCPL55 - VIOLINO BAROCCO
DCPL58 - VIOLONCELLO BAROCCO
DCPL64 - COMPOSIZIONE JAZZ
DCPL66 - ORGANO E MUSICA LITURGICA

considerato che le tabelle allegate ai suddetti decreti ministeriali modificano ed integrano le tabelle annesse al vigente Regolamento didattico;

tenuto conto di quanto disposto dai suddetti decreti ministeriali nei quali si prevede che le modifiche e le integrazioni ai piani di studio siano adottate con decreto del Direttore didattico dell'Istituzione e rese pubbliche anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;

DECRETA

a partire dall'a.a. 2020/2021 la modifica delle tabelle annesse al regolamento didattico – come disposto dal **Decreto Direttoriale MUR n. 8 del 4 gennaio 2021**– relativamente ai piano di studio dei diplomi accademici ordinamentali di primo livello in:

DCPL28 - FLAUTO DOLCE
DCPL29 - FLAUTO TRAVERSIERE
DCPL30 - LIUTO
DCPL32 - MANDOLINO
DCPL53 - VIOLA DA GAMBA
DCPL55 - VIOLINO BAROCCO
DCPL58 - VIOLONCELLO BAROCCO
DCPL64 - COMPOSIZIONE JAZZ
DCPL66 - ORGANO E MUSICA LITURGICA

Il presente Decreto con annesso Regolamento è reso pubblico per via telematica in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212. Il Regolamento diventa efficace dalla sua pubblicazione sul sito internet del Conservatorio.

Il Direttore
Prof. Fernando Scafati
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

CONSERVATORIO
FRESCOBALDI
FERRARA

Ferrara, 1 dicembre 2021
Prot. n. 9391/D6 (c.g.) Decreto Direttoriale n. 1558

IL DIRETTORE

Vista la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 come modificata dalla legge 22/11/2002 n. 268;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 212 del 8 luglio 2005;
Visto il D.M. n. 90 del 3 luglio 2009 e s.m.i.;
Visto il D.M. 124 d.d. del 30 settembre 2009 nuovi ordinamenti didattici e s.m.i.;
Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica di Ferrara approvato con D.D. n. 408 del 6 ottobre 2005;
V**isto** il D.M. n. 294 del 15 dicembre 2010 - Ordinamenti Didattici dei Corsi I livello;
Vista la Legge. n. 107 del 13 luglio 2015 recante riforma del sistema nazionale di istruzione;
Visto il D.D.G. n. 245 del 9 dicembre 2010 con il quale è stato approvato il Regolamento didattico del Conservatorio di Ferrara;
Visto il D.M. 1683 del 30/08/2016 con il quale vengono approvate le modifiche ai Piani di Studio I livello;
Vista la nota pervenute da Dipartimento per la Formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore- Ufficio IV, n. 10517 del 25/03/2019;
Vista la nota pervenute dal Dipartimento per la Formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore- Ufficio IV, n. 15335 del 6 maggio 2019;
Vista la circolare del Ministero dell'università e della ricerca DGSINFS prot. n. 13211 del 04 maggio 2021, con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello e secondo livello della Istituzioni di cui all'articolo 2 comma 1 della legge n. 508/99 e delle altre Istituzioni non statali;
Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca DGFIS prot. n. 8076 del 10/06/2021, con la quale è stato prorogato al 25 giugno 2021 il termine di presentazione delle proposte di accreditamento e modifica dei corsi di diploma accademico di primo livello e secondo livello della Istituzioni di cui all'articolo 2 comma 1 della legge n. 508/99 e delle altre Istituzioni non statali;
Vista la delibera n. 22 del Consiglio Accademico del 03/06/21;
Vista la delibera n. 56 del Consiglio di Amministrazione del 07/06/2021;
Visto il Decreto Direttoriale MUR n. 2330 del 8/10/21, la Direzione generale per l'alta formazione, artistica, musicale e coreutica, avente per oggetto "Conservatorio di musica Girolamo Frescobaldi di Ferrara- Attivazione dei corsi di Diploma Accademico di Primo Livello A.A. 2021-22", con il quale, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, è stato autorizzata l'attivazione del Regolamento didattico relativamente al piano di studio del diploma accademico ordinamentali di primo livello in:

DCPL22 – DIREZIONE D'ORCHESTRA

considerato che le tabelle allegate al suddetto decreto ministeriale modificano ed integrano le tabelle annesse al vigente Regolamento didattico;

tenuto conto di quanto disposto dal suddetto decreto ministeriale nel quale si prevede che le modifiche e le integrazioni ai piani di studio siano adottate con decreto del Direttore didattico dell'Istituzione e rese pubbliche anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;

DECRETA

a partire dall'a.a. 2021/2022 la modifica delle tabelle annesse al regolamento didattico – come disposto dal **Decreto Direttoriale MUR n. 2330 del 08/10/2021**– relativamente al piano di studio del diploma accademico ordinamentale di primo livello in:

DCPL22- DIREZIONE D'ORCHESTRA

Il presente Decreto con annesso Regolamento è reso pubblico per via telematica in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212. Il Regolamento diventa efficace dalla sua pubblicazione sul sito internet del Conservatorio.

Il Direttore
Prof. Fernando Scafati
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

CONSERVATORIO
FRESCOBALDI
FERRARA

Ferrara, 1 dicembre 2021
Prot. n. 9392/D6 (c.g.) Decreto direttoriale n. 1559

IL DIRETTORE

Vista la Legge n. 508 del 21/12/1999 come modificata dalla legge 22/11/2002 n. 268;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 212 del 8/07 2005;
Visto il D.M. n. 90 del 3/07/2009 e s.m.i.;
Visto il D.M. 124 d.d. del 30/09/2009 nuovi ordinamenti didattici e s.m.i.;
Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica di Ferrara approvato con D.D. n. 408 del 6/10/ 2005;
Visto il D.M. n. 294 del 15/12/ 2010 - Ordinamenti Didattici dei Corsi I livello;
Vista la Legge. n. 107 del 13/07/ 2015 recante riforma del sistema nazionale di istruzione;
Visto il D.D.G. n. 245 del 9/12/2010 con il quale è stato approvato il Regolamento didattico del Conservatorio di Ferrara;
Visto il D.M. n 14 del 09/02/2018;
Vista la nota pervenuta dal Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore- Ufficio IV, n. 12555 del 19/04/18;
Vista la nota di precisazione pervenuta dal Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore- Ufficio IV, n.14699 del 11/05/18;
Vista la circolare del Ministero dell'università e della ricerca DGSINFS prot. n. 13211 del 04 maggio 2021, con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello e secondo livello della Istituzioni di cui all'articolo 2 comma 1 della legge n. 508/99 e delle altre Istituzioni non statali;
Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca DGFIS prot. n. 8076 del 10/06/2021, con la quale è stato prorogato al 25 giugno 2021 il termine di presentazione delle proposte di accreditamento e modifica dei corsi di diploma accademico di primo livello e secondo livello della Istituzioni di cui all'articolo 2 comma 1 della legge n. 508/99 e delle altre Istituzioni non statali;
Vista la delibera n. 22 del Consiglio Accademico del 03/06/21;
Vista la delibera n. 56 del Consiglio di Amministrazione del 07/06/2021;
Visto il Decreto Direttoriale MUR n. 2331 del 8/10/21, la Direzione Generale degli ordinamenti della formazione e del diritto alo studio, avente per oggetto "Conservatorio di musica Girolamo Frescobaldi di Ferrara - modifiche dei corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello A.A. 2021/2022", con il quale, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, sono state approvate le modifiche alle tabelle annesse al regolamento didattico relativamente ai piani di studio dei diplomi accademici ordinamentali di secondo livello in:

DCSL11 - CLARINETTO
DCSL19 - CORNO
DCSL24 - FAGOTTO

DCSL27 - FLAUTO
DCSL31 - MAESTRO COLLABORATORE
DCSL36 - OBOE
DCSL39 - PIANOFORTE
DCSL40 - PIANOFORTE JAZZ
DCSL41 - SAXOFONO
DCSL46 - TROMBA
DCSL49 - TROMBONE

considerato che le tabelle allegate ai suddetti decreti ministeriali modificano ed integrano le tabelle annesse al vigente Regolamento didattico;

tenuto conto di quanto disposto dai suddetti decreti ministeriali nei quali si prevede che le modifiche e le integrazioni ai piani di studio siano adottate con decreto del Direttore didattico dell'Istituzione e rese pubbliche anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;

DECRETA

a partire dall'a.a. 2021/22 la modifica delle tabelle annesse al regolamento didattico – come disposto dal Decreto Direttoriale Miur n. 2331 del 08/10/2021 – relativamente ai piani di studio dei diplomi accademici ordinamentali di secondo livello in:

DCSL11 - CLARINETTO
DCSL19 - CORNO
DCSL24 – FAGOTTO
DCSL27 - FLAUTO
DCSL31 - MAESTRO COLLABORATORE
DCSL36 - OBOE
DCSL39 - PIANOFORTE
DCSL40 - PIANOFORTE JAZZ
DCSL41 - SAXOFONO
DCSL46 - TROMBA
DCSL49 - TROMBONE

Il presente Decreto con annesso Regolamento è reso pubblico per via telematica in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212. Il Regolamento diventa efficace dalla sua pubblicazione sul sito internet del Conservatorio.

Il Direttore
Prof. Fernando Scafati
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

CONSERVATORIO
FRESCOBALDI
FERRARA

Prot. n. 2945/D6 Ferrara, 13 aprile 2023

Decreto direttoriale n. 1801

LA DIRETTRICE

Vista la Legge n. 508 del 21/12/1999 come modificata dalla legge 22/11/2002 n. 268;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 212 del 8/07 2005;
Visto il D.M. n. 90 del 3/07/2009 e s.m.i.;
Visto il D.M. 124 d.d. del 30/09/2009 nuovi ordinamenti didattici e s.m.i.;
Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica di Ferrara approvato con D.D. n. 408 del 6/10/ 2005;
Visto il D.M. n. 294 del 15/12/ 2010 - Ordinamenti Didattici dei Corsi I livello;
Vista la Legge. n. 107 del 13/07/ 2015 recante riforma del sistema nazionale di istruzione;
Visto il D.D.G. n. 245 del 9/12/2010 con il quale è stato approvato il Regolamento didattico del Conservatorio di Ferrara;
Visto il D.M. 1683 del 30/08/2016 con il quale vengono approvate le modifiche ai Piani di Studio I livello;
Vista la nota pervenute da Dipartimento per la Formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore- Ufficio IV, n. 10517 del 25/03/2019;
Vista la nota pervenute dal Dipartimento per la Formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore- Ufficio IV, n. 15335 del 6 maggio 2019;
Visto il d.m. 22.03.2022 (prot. n. 298) con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;
Vista la circolare del Ministero dell'università e della ricerca DGSINFS prot. n. 38011 del 01 dicembre 2021, con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello e secondo livello della Istituzioni di cui all'articolo 2 comma 1 della legge n. 508/99 e delle altre Istituzioni non statali;
Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca DGSINFIS prot. n. 5231 del 23/02/2022, con la quale è stato prorogato al 10 marzo 2022 il termine di presentazione delle proposte di accreditamento e modifica dei corsi di diploma accademico di primo livello e secondo livello della Istituzioni di cui all'articolo 2 comma 1 della legge n. 508/99 e delle altre Istituzioni non statali;
Visto il parere espresso dal CNAM con le delibere n. 2103 del 05/10/2022, 2104 del 15/09/2022, 2105 del 15/09/2022, 2106 del 05/10/2022, 2107 del 15/09/2022, 2108 del 15/09/2022, 2109 del 15/09/2022, 2110 del 15/09/2022, 2111 del 05/10/2022, 2112 del 05/10/2022, 2113 del 05/10/2022, 2114 del 15/09/2022, 2115 del 05/10/2022, 2116 del 15/09/2022, 2117 del 15/09/2022, 2118 del 05/10/2022 e n. 2119 del 15/09/2022;
Vista la delibera n. 3 del Consiglio Accademico del 02/02/2022;
Vista la delibera n. 17 del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2022;
Visto il Decreto Direttoriale MUR n. 1657 del 20/10/2022, la Direzione Generale degli ordinamenti della formazione e del diritto alo studio, avente per oggetto "Conservatorio di musica Girolamo Frescobaldi di Ferrara - modifiche dei corsi di Diploma Accademico di Primo Livello A.A. 2022/2023", con il quale, a decorrere dall'anno accademico

2022/2023, sono state approvate le modifiche alle tabelle annesse al regolamento didattico relativamente ai piani di studio dei diplomi accademici ordinamentali di primo livello in:

DCPL01 - ARPA
DCPL06 - CANTO
DCPL38 - ORGANO
DCPL39 - PIANOFORTE
DCPL44 - STRUMENTI A PERCUSSIONE
DCPL03 - BASSO ELETTRICO
DCPL05 - BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ
DCPL10 - CHITARRA JAZZ
DCPL12 - CLARINETTO JAZZ
DCPL17 - CONTRABBASSO JAZZ
DCPL07 - CANTO JAZZ
DCPL40 - PIANOFORTE JAZZ
DCPL42 - SAXOFONO JAZZ
DCPL47 - TROMBA JAZZ
DCPL50 - TROMBONE JAZZ
DCPL66 – ORGANO E MUSICA LITURGICA
DCPL27/A – FLAUTO JAZZ

considerato che le tabelle allegate ai suddetti decreti ministeriali modificano ed integrano le tabelle annesse al vigente Regolamento didattico;

tenuto conto di quanto disposto dai suddetti decreti ministeriali nei quali si prevede che le modifiche e le integrazioni ai piani di studio siano adottate con decreto del Direttore didattico dell'Istituzione e rese pubbliche anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;

DECRETA

a partire dall'a.a. 2022/23 la modifica delle tabelle annesse al regolamento didattico – come disposto dal Decreto Direttoriale Miur n. 1657 del 20/10/2022 – relativamente ai piani di studio dei diplomi accademici ordinamentali di primo livello in:

DCPL01 - ARPA
DCPL06 - CANTO
DCPL38 - ORGANO
DCPL39 - PIANOFORTE
DCPL44 - STRUMENTI A PERCUSSIONE
DCPL03 - BASSO ELETTRICO
DCPL05 - BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ
DCPL10 - CHITARRA JAZZ
DCPL12 - CLARINETTO JAZZ
DCPL17 - CONTRABBASSO JAZZ
DCPL07 - CANTO JAZZ
DCPL40 - PIANOFORTE JAZZ
DCPL42 - SAXOFONO JAZZ

CONSERVATORIO
FRESCOBALDI
FERRARA

DCPL47 - TROMBA JAZZ
DCPL50 - TROMBONE JAZZ
DCPL66 – ORGANO E MUSICA LITURGICA
DCPL27/A – FLAUTO JAZZ

Il presente Decreto con annesso Regolamento è reso pubblico per via telematica in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212. Il Regolamento diventa efficace dalla sua pubblicazione sul sito internet del Conservatorio.

La Direttrice
Prof.ssa Annamaria Maggese
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

CONSERVATORIO
FRESCOBALDI
FERRARA

Prot. n. 2946/D6 Ferrara, 13 aprile 2023

Decreto direttoriale n. 1802

LA DIRETTRICE

Vista la Legge n. 508 del 21/12/1999 come modificata dalla legge 22/11/2002 n. 268;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 212 del 8/07 2005;
Visto il D.M. n. 90 del 3/07/2009 e s.m.i.;
Visto il D.M. 124 d.d. del 30/09/2009 nuovi ordinamenti didattici e s.m.i.;
Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica di Ferrara approvato con D.D. n. 408 del 6/10/ 2005;
Visto il D.M. n. 294 del 15/12/ 2010 - Ordinamenti Didattici dei Corsi I livello;
Vista la Legge. n. 107 del 13/07/ 2015 recante riforma del sistema nazionale di istruzione;
Visto il D.D.G. n. 245 del 9/12/2010 con il quale è stato approvato il Regolamento didattico del Conservatorio di Ferrara;
Visto il decreto Ministeriale n. 14 del 9 febbraio 2018, concernente la regolamentazione per l'accreditamento dei diplomi accademici di secondo livello;
Vista la nota pervenuta dal Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore- Ufficio IV, n. 12555 del 19/04/18;
Vista la nota di precisazione pervenuta dal Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore- Ufficio IV, n.14699 del 11/05/18;
Visto il d.m. 22.03.2022 (prot. n. 298) con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;
Vista la circolare del Ministero dell'università e della ricerca DGSINFS prot. n. 38011 del 01 dicembre 2021, con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello e secondo livello della Istituzioni di cui all'articolo 2 comma 1 della legge n. 508/99 e delle altre Istituzioni non statali;
Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca DGSINFIS prot. n. 5231 del 23/02/2022, con la quale è stato prorogato al 10 marzo 2022 il termine di presentazione delle proposte di accreditamento e modifica dei corsi di diploma accademico di primo livello e secondo livello della Istituzioni di cui all'articolo 2 comma 1 della legge n. 508/99 e delle altre Istituzioni non statali;
Visto il parere espresso dal CNAM con le delibere n. 348 del 11/08/2022, 525 del 11/08/2022 e n. 524 del 11/08/2022;
Visto il parere rilasciato dall'ANVUR nella seduta del 03/11/2022 n. 215;
Vista la delibera n. 3 del Consiglio Accademico del 02/02/2022;
Vista la delibera n. 17 del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2022;
Visto il Decreto Direttoriale MUR n. 1830 del 16/11/2022, la Direzione Generale degli ordinamenti della formazione e del diritto alo studio, avente per oggetto "Conservatorio di musica Girolamo Frescobaldi di Ferrara - attivazione dei corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello A.A. 2022/2023", con il quale, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, è stato autorizzata l'attivazione del Regolamento didattico relativamente ai piani di studio dei diplomi accademici ordinamentali di secondo livello in:

DCSL 32 - MANDOLINO
DCSL 55 - VIOLINO BAROCCO
DCSL 68 - MUSICA D'INSIEME - Indirizzo *Voci e strumenti antichi*

considerato che le tabelle allegate ai suddetti decreti ministeriali modificano ed integrano le tabelle annesse al vigente Regolamento didattico;

tenuto conto di quanto disposto dai suddetti decreti ministeriali nei quali si prevede che le modifiche e le integrazioni ai piani di studio siano adottate con decreto del Direttore didattico dell'Istituzione e rese pubbliche anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;

DECRETA

a partire dall'a.a. 2022/23 l'integrazione delle tabelle annesse al regolamento didattico – come disposto dal Decreto Direttoriale Miur n. 1830 del 16/11/2022 – relativamente ai piani di studio dei diplomi accademici ordinamentali di secondo livello in:

DCSL 32 - MANDOLINO
DCSL 55 - VIOLINO BAROCCO
DCSL 68 - MUSICA D'INSIEME - Indirizzo *Voci e strumenti antichi*

Il presente Decreto con annesso Regolamento è reso pubblico per via telematica in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212. Il Regolamento diventa efficace dalla sua pubblicazione sul sito internet del Conservatorio.

La Direttrice
Prof.ssa Annamaria Maggese
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

CONSERVATORIO
FRESCOBALDI
FERRARA

Prot. n. 2947/D6 Ferrara, 13 aprile 2023

Decreto direttoriale n. 1803

LA DIRETTRICE

Vista la Legge n. 508 del 21/12/1999 come modificata dalla legge 22/11/2002 n. 268;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 212 del 8/07 2005;
Visto il D.M. n. 90 del 3/07/2009 e s.m.i.;
Visto il D.M. 124 d.d. del 30/09/2009 nuovi ordinamenti didattici e s.m.i.;
Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica di Ferrara approvato con D.D. n. 408 del 6/10/ 2005;
Visto il D.M. n. 294 del 15/12/ 2010 - Ordinamenti Didattici dei Corsi I livello;
Vista la Legge. n. 107 del 13/07/ 2015 recante riforma del sistema nazionale di istruzione;
Visto il D.D.G. n. 245 del 9/12/2010 con il quale è stato approvato il Regolamento didattico del Conservatorio di Ferrara;
Visto il decreto Ministeriale n. 14 del 9 febbraio 2018, concernente la regolamentazione per l'accreditamento dei diplomi accademici di secondo livello;
Vista la nota pervenuta dal Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore- Ufficio IV, n. 12555 del 19/04/18;
Vista la nota di precisazione pervenuta dal Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore- Ufficio IV, n.14699 del 11/05/18;
Visto il d.m. 22.03.2022 (prot. n. 298) con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;
Vista la circolare del Ministero dell'università e della ricerca DGSINFS prot. n. 38011 del 01 dicembre 2021, con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello e secondo livello della Istituzioni di cui all'articolo 2 comma 1 della legge n. 508/99 e delle altre Istituzioni non statali;
Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca DGSINFIS prot. n. 5231 del 23/02/2022, con la quale è stato prorogato al 10 marzo 2022 il termine di presentazione delle proposte di accreditamento e modifica dei corsi di diploma accademico di primo livello e secondo livello della Istituzioni di cui all'articolo 2 comma 1 della legge n. 508/99 e delle altre Istituzioni non statali;
Visto il parere espresso dal CNAM con le delibere n. 3150 del 15/12/2022, 3151 del 15/12/2022, 3152 del 15/12/2022, 3153 del 15/12/2022, 3154 del 15/12/2022, 3155 del 15/12/2022, 3156 del 15/12/2022, 3157 del 15/12/2022, 3158 del 15/12/2022, 3159 del 15/12/2022, 3160 del 15/12/2022, 3161 del 15/12/2022 e n. 3162 del 15/12/2022;
Vista la delibera n. 3 del Consiglio Accademico del 02/02/2022;
Vista la delibera n. 17 del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2022;
Visto il Decreto Direttoriale MUR n. 285 del 17/03/2023, la Direzione Generale degli ordinamenti della formazione e del diritto alo studio, avente per oggetto "Conservatorio di musica Girolamo Frescobaldi di Ferrara - modifiche dei corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello A.A. 2022/2023", con il quale, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, sono state approvate le modifiche alle tabelle annesse al regolamento didattico relativamente ai piani di studio dei diplomi accademici ordinamentali di secondo livello in:

DCSL03 - BASSO ELETTRICO
DCSL05 - BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ
DCSL10 - CHITARRA JAZZ
DCSL12 - CLARINETTO JAZZ
DCSL17 - CONTRABBASSO JAZZ
DCSL07 - CANTO JAZZ
DCSL40 - PIANOFORTE JAZZ
DCSL42 - SAXOFONO JAZZ
DCSL47 - TROMBA JAZZ
DCSL50 - TROMBONE JAZZ
DCSL27/A-FLAUTO JAZZ
DCSL09 – CHITARRA
DCSL14 – CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE

considerato che le tabelle allegate ai suddetti decreti ministeriali modificano ed integrano le tabelle annesse al vigente Regolamento didattico;

tenuto conto di quanto disposto dai suddetti decreti ministeriali nei quali si prevede che le modifiche e le integrazioni ai piani di studio siano adottate con decreto del Direttore didattico dell'Istituzione e rese pubbliche anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;

DECRETA

a partire dall'a.a. 2022/23 la modifica delle tabelle annesse al regolamento didattico – come disposto dal Decreto Direttoriale Miur n. 285 del 17/03/2023 – relativamente ai piani di studio dei diplomi accademici ordinamentali di secondo livello in:

DCSL03 - BASSO ELETTRICO
DCSL05 - BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ
DCSL10 - CHITARRA JAZZ
DCSL12 - CLARINETTO JAZZ
DCSL17 - CONTRABBASSO JAZZ
DCSL07 - CANTO JAZZ
DCSL40 - PIANOFORTE JAZZ
DCSL42 - SAXOFONO JAZZ
DCSL47 - TROMBA JAZZ
DCSL50 - TROMBONE JAZZ
DCSL27/A-FLAUTO JAZZ
DCSL09 – CHITARRA
DCSL14 – CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE

Il presente Decreto con annesso Regolamento è reso pubblico per via telematica in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212. Il Regolamento diventa efficace dalla sua pubblicazione sul sito internet del Conservatorio.

La Direttrice
Prof.ssa Annamaria Maggese
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993